

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2022, n. 32-6378

Proroga al 30.06.2023 della DGR n. 6-2436 dell' 01.12.2020, in materia di assegnazione temporanea di infermieri e OSS. Proroga al 31.12.2023 della DGR n. 21-4556 del 21.01.2022, in materia di progetto di interesse specifico. Modifica della DGR n. 11-3223 del 18.5.2021 in materia di esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e di operatore socio sanitario conseguite all'estero.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

le strutture residenziali per anziani, disabili, minori, psichiatriche e delle dipendenze costituiscono nodi fondamentali della rete territoriale attraverso i quali vengono garantiti i livelli assistenziali. Esse inoltre svolgono la funzione di strutture polivalenti, flessibili, distribuite nel territorio ed integrate con le ASL, i Comuni e, più in generale, le comunità locali;

la perdurante carenza di personale infermieristico nel panorama regionale e nazionale, conseguenza anche della scarsità dell'offerta da parte del sistema formativo universitario, continua a comportare gravi conseguenze anche in questo periodo di graduale superamento dell'emergenza epidemiologica, ed è particolarmente accentuata nelle strutture socio-sanitarie per anziani.

Con D.G.R. n. 6-2436 del 01.12.2020, come integrata con DD.G.R. nn. 11-3223 del 18.05.2021, 13-4466 del 29.12.2021 e 2-5266 del 28.06.2022, si è data indicazione alle ASR affinché, qualora l'infermiere/OSS all'atto dell'assunzione risulti già occupato presso strutture residenziali per anziani, disabili, minori, psichiatriche e delle dipendenze facenti parte della rete regionale della Regione Piemonte, su richiesta del direttore della struttura medesima, previa valutazione del reale stato di necessità, venga contrattualizzato presso l'ASR, continuando nel contempo a prestare la propria attività presso la struttura fino al termine dell'emergenza.

Da ultimo, tenuto conto degli esiti del confronto permanente con le rappresentanze del sistema di gestione delle strutture residenziali regionali ed in considerazione delle azioni volte a dare attuazione al processo di stabilizzazione contrattuale del personale precario delle AA.SS.RR ai sensi dell'art. 1 co. 268 della l. 234/2021, con D.G.R. n. 2-5266 del 28.06.2022, si è provveduto a dare continuità alla suddetta attività di supporto, prorogando i termini di applicazione della D.G.R. 6-2436 del 01.12.2020, e s.m.i., al 31.12.2022 e richiamandone integralmente condizioni e modalità operative.

Ritenuto dunque di procedere, in considerazione del permanere delle suddette esigenze, anche in relazione alla scadenza del termine per le stabilizzazioni di cui sopra, alla ulteriore proroga delle predette disposizioni fino al 30.06.2023, al fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi di supporto di cui alle sopra citate DD.G.R. e al verificarsi dello stato di necessità anche in relazione alle criticità in materia di procedure di acquisizione di personale messe in atto.

Dato atto che il provvedimento in questione si iscrive in un più esteso pacchetto di misure, sia nazionali che a valenza regionale, adottate nell'ottica di apportare un significativo miglioramento nella gestione del rapporto professionista sanitario-persona assistita tanto nelle strutture residenziali per anziani, disabili, minori, psichiatriche e delle dipendenze, quanto nelle strutture socio-sanitarie per anziani;

con D.G.R. n. 21-4556 del 21.01.2022 si è dato avvio ad un progetto di interesse specifico a valenza regionale predisposto dal Settore regionale competente Sistemi organizzativi e risorse

umane SSR, quale strumento da intendersi ad integrazione rispetto alle previsioni dell'art. 3 quater, comma 1 D.L. 127/2021, convertito con modificazioni dalla L. 165/2021, s.m.i., con validità sino al 31.12.2022, per il supporto, da parte delle ASR, alle strutture socio-sanitarie per anziani, accreditate e convenzionate, in termini di prestazioni di assistenza infermieristica, sulla base della stipula di un protocollo di intesa/convenzione, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, s.m.i., tra la struttura interessata e l'Azienda sanitaria di riferimento, volto a disciplinare il contributo dei predetti operatori dipendenti delle ASR.

In particolare, con l'Allegato A della succitata D.G.R., parte integrante e sostanziale della stessa, da interdersi qui richiamato e confermato quanto a premessa, scopo, obiettivi, interventi e contenuto della convenzione, sono state definite le modalità per la concreta realizzazione del progetto in parola;

con l'Allegato B della succitata D.G.R., parte integrante e sostanziale della stessa, al fine di garantire alle ASR di dare attuazione al progetto attraverso la stipula di una Convenzione, è stato loro fornito uno schema tipo, integrabile in relazione alle specifiche esigenze delle parti.

Considerato pertanto che la strutturale ed ingravescente carenza di infermieri, per le ragioni indicate in premessa, rende chiara la perdurante utilità del suddetto progetto al fine di garantire adeguati livelli di assistenza infermieristica alle persone ospitate presso le strutture suddette, accreditate e convenzionate, essendo ancora attuale l'esigenza di limitare il ricorso alle strutture sanitarie per acuti in relazione a problemi di natura assistenziale gestibili presso le strutture medesime.

Ritenuto pertanto di procedere, nelle more di un auspicato e più ampio intervento a livello normativo volto a sopperire definitivamente alle già esistenti criticità, ma emerse ancor più sentitamente durante l'emergenza pandemica, in relazione alla suddetta mancanza di infermieri nelle strutture socio-sanitarie per anziani, anche in considerazione del prevedibile aumento, negli anni a venire, della popolazione bisognosa di prestazioni infermieristiche nell'ambito delle suddette strutture, ad una proroga, fino al 31.12.2023, della D.G.R. n. 21-4556 del 21.01.2022, in materia di progetto di interesse specifico a valenza regionale, contenuto nell'allegato sub A alla stessa, da interdersi qui richiamato per le parti sopra citate, per attività di supporto in termini di assistenza infermieristica, da parte delle ASR alle strutture socio-sanitarie per anziani, accreditate e convenzionate.

Visto poi, a livello nazionale, l'art. 6 bis - Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie - della L. 16 settembre 2021, n. 126 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche") che ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Vista la L. 19 maggio 2022, n. 52 "*Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*" (G.U. n. 119 del 23/05/2022), che prevede tra le modificazioni apportate in sede di conversione, al comma 5-quater dell'art. 10 del D.L. 24/22, la proroga fino al 31 dicembre 2023 dell'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di

operatore socio sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Considerato che la predetta normativa nazionale ha previsto una proroga alla già introdotta deroga temporanea al preventivo e necessario riconoscimento del titolo estero abilitante in Italia all'esercizio delle professioni sanitarie e della qualifica professionale di operatore socio-sanitario (O.S.S.), la cui procedura è di competenza del Ministero della Salute.

Vista la D.G.R. n. 11 – 3223 del 18 maggio 2021, la quale aveva autorizzato fino al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito nella L. 24.04.2020, n. 27, come sostituito dall'art. 4, comma 8-sexies del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla L. 26.02.2021, n. 21, le AA.SS.RR. e le strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purchè impegnate nell'emergenza da COVID-19 al reclutamento temporaneo di qualifiche sanitarie, e in particolare di quelle in possesso di qualifica di infermiere, nonché di qualifica di operatore socio sanitario, in base a qualifiche professionali conseguite all'estero e regolate da specifiche direttive dell'Unione europea, nonchè, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge.

Tenuto conto che si ritiene opportuno adeguare la suddetta D.G.R. n. 11 – 3223 del 18 maggio 2021 al nuovo quadro normativo nazionale di riferimento, circa la proroga al 31 dicembre 2023, ed eventuali successive modifiche normative, dell'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario, di cui già il settore regionale competente ne ha tenuto conto nell'adozione dei provvedimenti dirigenziali riguardanti l'aggiornamento dell'elenco regionale dei professionisti disponibili e in possesso dei requisiti previsti.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto i costi per le prestazioni a favore delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private e delle strutture socio-sanitarie per anziani accreditate e convenzionate sono oggetto di integrale rimborso da parte delle predette strutture.

Visti gli artt. 23 bis, comma 7, 30, comma 2 e 70, comma 12 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

vista la D.G.R. n. 6-2436 del 01.12.2020 integrata con DD.G.R. nn. 11-3223 del 18.05.2021, 13-4466 del 29.12.2021 e 2-5266 del 28.06.2022;

vista la D.G.R. n. 21-4556 del 21.01.2022;

vista la D.G.R. n. 22-4557 del 21.01.22.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come integrata con D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021,

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nei modi di Legge

delibera

- di prorogare, fino al 30.06.2023, per le motivazioni in premessa espresse, le disposizioni della D.G.R. n. 6-2436 del 01.12.2020 come integrata con DD.G.R. nn. 11-3223 del 18.05.2021, 13-4466 del 29.12.2021 e 2-5266 del 28.06.2022, in materia di assegnazione temporanea di infermieri e OSS presso strutture residenziali per anziani, disabili, minori, psichiatriche e delle dipendenze, ove ivi già occupati all'atto dell'assunzione delle ASR, richiamandone integralmente condizioni e modalità operative, al fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi di supporto di cui alle sopra citate DD.G.R. e previa verificare del permanere dello stato di necessità anche in relazione alle criticità in materia di procedure di acquisizione di personale messe in atto;

- di prorogare, fino al 31.12.2023, per le motivazioni in premessa espresse, le disposizioni della D.G.R. n. 21-4556 del 21.01.2022, in materia di progetto di interesse specifico a valenza regionale, contenuto nell'allegato sub A alla stessa, da interdersi qui richiamato per le parti sopra citate, per attività di supporto in termini di assistenza infermieristica, da parte delle ASR alle strutture socio-sanitarie per anziani, accreditate e convenzionate;

- di modificare la D.G.R. n. 11-3223 del 18 maggio 2021 adeguandola al nuovo quadro normativo nazionale di riferimento, dando atto della proroga al 31 dicembre 2023 o ss.mm.ii. eventualmente previste dal legislatore nazionale, di cui il settore regionale competente ha tenuto conto ai fini dell'aggiornamento dell'elenco regionale, sulla base delle istanze presentate dagli interessati per l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario conseguite all'estero di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i..

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio regionale, in quanto i costi per le prestazioni a favore delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private e delle strutture socio-sanitarie per anziani accreditate e convenzionate sono oggetto di integrale rimborso da parte delle predette strutture.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)